

2. la convenzione per la gestione con finalità culturali della “Casa degli Artisti Giacomo Vittone”, per il triennio 2019-2021, prorogata di un ulteriore anno ai sensi dell’art. 5, sottoscritta con firma digitale in data, viene a scadere il 31 dicembre 2022;
3. con nota in data 19/10/2022, prot. n.39892 il Comune di Tenno (capofila) ha proposto il rinnovo della convenzione per il prossimo triennio **2023 - 2025**, salvo successiva revisione, secondo lo schema allegato e con invito alla relativa approvazione da parte del competente organo entro il termine di scadenza.

Tutto ciò premesso si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - Finalità

1. I Comuni di Tenno, Riva del Garda e Arco con la presente convenzione intendono garantire la gestione della “Casa degli Artisti”, intitolata a Giacomo Vittone, sita nel borgo medioevale di Canale nel Comune di Tenno, costituita dalle seguenti realtà: pp.ed. 58, 59 e 60 p.m. 3, pp.ff. 379/1, 379/2, 379/3, 380/1 e 380/2, in C.C. Ville del Monte, con le seguenti finalità generali:
 - a) promuovere e produrre, sia presso la “Casa degli Artisti” che presso ciascuno dei Comuni convenzionati, iniziative culturali concordate con le modalità di cui al successivo art. 6 lett. a);
 - b) valorizzare l’ambito territoriale dei Comuni aderenti alla convenzione nei suoi aspetti ambientali, etnografici, storici, culturali e sociali, anche in rapporto al turismo ed all’economia, con particolare riferimento agli insediamenti storici caratteristici;
 - c) realizzare iniziative o servizi culturali promossi dai singoli Comuni convenzionati, fatti salvi specifici accordi in ordine alle modalità di effettuazione;
 - d) dare ospitalità ad artisti o a terzi secondo le norme stabilite in apposito Regolamento;
 - e) collaborare con le Amministrazioni che fanno parte della convenzione per l’eventuale realizzazione di progetti concordati.

Art. 2 - Modalità di gestione e competenze del Comune di Tenno

1. Il Comune di Tenno s’impegna a provvedere, direttamente o indirettamente (comunque nelle forme consentite dal vigente Ordinamento dei Comuni), alla gestione di tutte le iniziative ed

attività annualmente concordate dai Comuni convenzionati, fatta salva la verifica annuale della gestione medesima.

2. La gestione delle attività di cui alla presente convenzione potrà essere affidata anche a soggetto esterno, pubblico o privato, in possesso dei necessari requisiti di affidabilità e/o professionalità od esperienza, previa approvazione della relativa proposta da parte della conferenza di Sindaci di cui all'art. 6 della presente convenzione.
3. In mancanza di idoneo soggetto esterno cui affidare la predetta gestione complessiva, il Comune di Tenno provvederà alla gestione delle attività annualmente concordate dai comuni convenzionati, come da comma 1 del presente articolo.
4. Il Comune di Tenno, individuato quale referente per gli aspetti organizzativi e finanziari della gestione, provvede a garantire, sia il supporto amministrativo alle conferenze periodiche dei Sindaci (o loro delegati) dei Comuni convenzionati di cui al successivo art. 6, sia la gestione contabile di cui al susseguente art. 7, sia i piccoli interventi di manutenzione del compendio immobiliare "Casa degli Artisti".
5. Per tali incombenze viene riconosciuta al Comune di Tenno la possibilità di usufruire della "Casa degli Artisti" per l'allestimento di manifestazioni proprie, compatibilmente con la programmazione dell'attività culturale dei Comuni convenzionati, che deve intendersi prioritaria.

Art. 3 - Spese di gestione

1. I Comuni convenzionati sono tenuti in via ordinaria a partecipare alle spese di gestione nell'importo annuo per ciascun comune di € **15.000,00**, salvo quanto stabilito al successivo art. 6. Qualora sia gestita anche l'ospitalità e al fine della sua valorizzazione, il 10% delle quote comunali sarà riconosciuto al gestore per l'ospitalità, ai sensi del successivo art. 6, comma 1, lett. d).
2. I Comuni di Arco e Riva del Garda corrispondono la quota di compartecipazione alle spese di gestione di cui al comma 1 mediante versamento in unica soluzione al Comune di Tenno entro la scadenza del 30 giugno di ogni anno. In caso di mancato o ritardato versamento l'Ente capofila diffida i Comuni convenzionati ad adempiere entro il termine di 15 giorni, scaduto inutilmente il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

3. Potranno essere concordate maggiorazioni a carico di singoli Comuni convenzionati per spese relative a loro specifiche iniziative come da art. 1 lett. c).
4. Tutto il materiale tecnico, artistico e le attrezzature oggetto delle attività di cui alla presente convenzione rimane in proprietà indivisa tra i Comuni convenzionati, salvo diverso accordo.

Art. 4 - Spese straordinarie

1. I Comuni convenzionati si impegnano a compartecipare alle spese straordinarie per interventi di manutenzione del compendio immobiliare di proprietà e/o per acquisto di attrezzature/arredi necessari alla gestione della Casa, con la quota annua di euro **5.000,00** per ciascun comune. Il Comune di Tenno presenterà il piano delle spese straordinarie annualmente alla Conferenza dei Sindaci per la relativa approvazione.
2. I Comuni di Arco e Riva del Garda corrispondono la quota di compartecipazione alle spese straordinarie a richiesta del Comune di Tenno capofila corredata da apposito rendiconto.

Art. 5 - Durata

1. La presente convenzione ha validità dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025**, con possibilità di proroga per un ulteriore anno in mancanza di disdetta scritta da inviare al Comune di Tenno (capofila) almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Rimane salva la possibilità di scioglimento anticipato della convenzione in accordo tra gli Enti convenzionati qualora, prima della scadenza, sia definita e concordata una diversa modalità di gestione delle attività culturali presso la Casa degli Artisti, anche con possibilità adesione ad una nuova convenzione.
3. Gli Enti convenzionati stabiliscono fin d'ora che il recesso dalla convenzione da parte di uno dei comuni partecipanti, o la non adesione ad eventuale nuova convenzione, è subordinato alla preventiva cessione agli altri comuni della propria quota di proprietà del compendio immobiliare come sopra catastalmente individuato, mediante donazione modale vincolata alla continuità della gestione con le finalità di cui all'art. 1. della presente convenzione.
4. L'istanza di recesso unilaterale o la decisione di non aderire in futuro alla nuova convenzione e la correlativa donazione modale dovranno essere perfezionate entro il mese di agosto ed il ritiro medesimo avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 6 - Forme di consultazione

3. Periodicamente il Sindaco del Comune di Tenno (o suo delegato), di iniziativa propria, od a seguito di richiesta pervenuta da parte di almeno un Sindaco degli altri Comuni, indice la conferenza dei Sindaci (o loro delegati) dei Comuni convenzionati, la quale dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta, per discutere quanto segue:
 - a) concordare unanimemente il piano annuale delle attività e le sue variazioni;
 - b) verificare il buon andamento della gestione;
 - c) approvare la relazione annuale sull'attività svolta e l'aggiornamento dell'inventario;
 - d) procedere all'eventuale modifica unanime della quota del concorso finanziario ordinario e della quota da riconoscere al gestore di cui all'art. 3, comma 1;
 - e) concordare unanimemente le spese straordinarie di cui all'art. 4;
 - f) trattare particolari questioni connesse con l'attività di programmazione e/o gestionale, anche su specifica indicazione dei Sindaci;
2. La conferenza dei Sindaci, in relazione a quanto previsto nella predetta lett. a), potrà avvalersi del parere consultivo dei soci fondatori della "Casa degli Artisti".

Art. 7 - Aspetti finanziari

1. Il Comune di Tenno, in ordine all'aspetto finanziario della gestione, prevederà nel proprio bilancio di previsione:
 - a) in ENTRATA,
 - le somme che i Comuni convenzionati devono versare a titolo di quota ordinaria ed eventualmente straordinaria per effetto della presente convenzione, nonché distintamente eventuali importi a carico di singoli Comuni per specifiche iniziative da loro promosse (art. 3 commi 1, 2 e art. 4);
 - le somme per introito di contributi, versamenti e rimborsi da parte della Provincia, di altri Enti pubblici e di soggetti privati;
 - la quota di avanzo vincolato derivante dal rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, applicabile al bilancio a copertura delle spese di Casa degli Artisti con i limiti e secondo le disposizioni vigenti in materia;
 - b) in USCITA,

- sia le spese conseguenti alla gestione delle attività, da iscrivere nella parte corrente separatamente rispetto ad altre attività culturali del Comune di Tenno, sia le spese dipendenti da interventi straordinari di sistemazione del compendio immobiliare "Casa degli Artisti".

Art. 8

1. La presente convenzione s'intende quale accordo amministrativo ai sensi dell'art. 15 della legge 7.08.1990 n. 241 e ss.mm., per il rinvio di cui all'art. 35 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Art. 9

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m. e dell'art. 4 della Tariffe Parte II allegata al medesimo decreto.
2. In base all'art. 15, comma 2 bis, della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m., la presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7.03.2005 n. 82.

Per il Comune di TENNO, il Sindaco Marocchi Giuliano

Per il Comune di RIVA del GARDA, il Sindaco Cristina Santi

Per il Comune di ARCO, il Sindaco Betta Alessandro.